

Associazione di Volontariato "L'orizzonte"

STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1 – Denominazione e sede legale

E' costituita con sede legale in Castronno (VA) Via Cavour, 26, l'Associazione di Volontariato non riconosciuta denominata "L'Orizzonte", ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460. L'Associazione è costituita in conformità al dettato della Legge 266/91 che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" che le consente a seguito dell'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale). Il mutamento di ubicazione della sede sociale, purché occorso nello stesso comune, potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e comunque non costituirà modificazione statutaria, restando escluse le connesse e conseguenti formalità

Art. 2 – Fini, attività ed oggetto sociale

1. L'Associazione non persegue fini di lucro, è apartitica, aconfessionale, e opera tramite prestazioni volontarie personali, spontanee e gratuite.
2. L'Associazione ha lo scopo di:
 - mettere a disposizione sul territorio del Comune di Castronno risorse e forze umane in grado di favorire il contenimento e il recupero del disagio sociale nelle sue varie espressioni;
 - alleviare le forme di disagio sociale nei minori, adulti e anziani in condizione di bisogno;
 - creare la cultura della solidarietà sul territorio;
 - formare operatori volontari con corsi specifici.
3. L'erogazione dei servizi, fatte salve le diverse disposizioni della Legge 266/91, dovrà avvenire gratuitamente.

Attività

Per la sua attività l'Associazione si potrà avvalere anche di forme di collaborazione con lo Stato, con organismi pubblici, con organismi privati, ove occorra previa stipula di apposite convenzioni, protocolli d'intesa, accordi; saranno assunte le iniziative più opportune affinché l'Associazione si rapporti con iniziative analoghe sorte in altre realtà territoriali italiane e straniere in conformità alla Legge che regola il settore. Le predette convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art.3 – Soci, volontari e Simpatizzanti

1. Possono aderire all'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.
2. I soci mettono gratuitamente a disposizione dell'Associazione parte del loro tempo libero per realizzare i compiti stabiliti dagli organi statutari.
3. L'Associazione si avvarrà di volontari, tra i soci, nello svolgimento delle proprie attività.
4. L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Saranno, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. L'Associazione, prima che il volontario presti la propria attività, lo assicurerà contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
6. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 4 – Modalità di associazione

La domanda di ammissione dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o il

rigetto dell'ammissione. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso il richiedente, entro sessanta giorni dal motivato rigetto, potrà chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 5 - Diritti e doveri degli Associati

1. Ogni associato purché iscritto nel libro soci ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.
2. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale si esprimerà in merito al predetto accesso entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
3. I Soci hanno altresì il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di svolgere il lavoro comunemente concordato.
4. Essi hanno inoltre il diritto di recedere in ogni momento. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi autorizzati dal Consiglio Direttivo.
5. Tutti i soci saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art.6 – decadenza del socio

1. La qualità di socio volontario si perde:
 - a) per morte,
 - b) per morosità,
 - c) recesso volontario,
 - d) per esclusione.
2. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
3. La perdita di qualità di socio nei primi tre casi indicati alle lettere a), b), c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima assemblea utile.

Art. 7 - Simpatizzanti

Previo accettazione del Consiglio Direttivo possono altresì aderire all'Associazione in qualità di simpatizzanti tutte le persone anche minori di età (in questo caso previo consenso di chi ne esercita la patria potestà) che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico o di collaborazione alle attività. I simpatizzanti di maggiore età che svolgono attività di volontariato dovranno essere registrati presso l'apposito libro e dovranno godere di adeguata copertura assicurativa.

ORGANI SOCIALI

Art.8 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea generale dei soci
 - il Consiglio Direttivo
 - il Presidente
 - l'Organo di Controllo obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore
 - il Collegio dei Revisori dei Conti ovvero l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. Le cariche sono elettive e gratuite.
3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.9 – Assemblea

L'assemblea è formata dai soci e si riunisce almeno due volte all'anno in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'assemblea possono partecipare l'Assessore dei servizi sociali, l'Assistente Sociale ed il Consulente Tecnico che non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Compiti dell'Assemblea

- in seduta ordinaria:

- a) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo con votazione e scrutinio segreto; ciascun votante indica un solo nominativo;
- b) nomina e revoca i componenti dell'eventuale Collegio di Sorveglianza;
- c) nomina e revoca i componenti del collegio dei Revisori dei conti;
- d) esamina gli appelli di aspiranti soci cui il Consiglio Direttivo abbia rifiutato l'ammissione;
- e) ratifica i provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sull'esclusione degli associati;
- h) stabilisce la quota associativa annuale e il termine ultimo per il suo versamento;
- i) approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre dell'anno in corso;
- l) approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- m) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

- in seduta straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Art. 11 - Funzionamento dell'Assemblea degli Associati

Convocazione

1. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca almeno due volte all'anno, nonché ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.
2. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione che deve avvenire un giorno successivo alla prima.
3. Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o radiati in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno dieci giorni prima del giorno previsto.
4. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Validità assembleare e quorum

Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati presenti.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
3. Salvo che per l'elezione delle cariche, il voto è palese. È ammesso il voto per delega nella misura di una delega per socio. La delega deve essere scritta e presentata al Presidente dell'Assemblea all'inizio della seduta.
4. Alle sedute possono partecipare, senza diritto al voto, i simpatizzanti e le persone estranee all'Assemblea purché invitate dal Presidente dell'Associazione.
5. Ai sensi dell'art. 2373 C.C. nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto
6. La funzione del Presidente dell'Assemblea è assunta dal Presidente dell'Associazione o da soggetto da questi delegato.
7. Delle riunioni è redatto verbale a cura di uno Segretario designato dall'Assemblea.

Assemblea straordinaria

1. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli asso-

ciati e delibera con il voto favorevole della maggioranza presenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Per lo scioglimento dell'Associazione, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.12 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea nel proprio seno.

2. I consiglieri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art.13 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo elegge il proprio Presidente che è anche il Presidente dell'Associazione.

2. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto i Revisori dei Conti e persone estranee al Consiglio Direttivo purché invitate dal Presidente.

3. In caso di dimissioni di singolo membro del Consiglio, subentra automaticamente nella carica il primo dei non eletti per il tempo che manca alla scadenza del mandato per gli altri componenti del Consiglio.

4. Le riunioni sono valide quando vi intervengono la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nel caso di nomina del Presidente.

Art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

2. Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

3. Il Consiglio, nel quadro degli atti dell'assemblea e nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dalla stessa, adotta ogni atto necessario al buon andamento dell'Associazione che non sia espressamente attribuito dal presente Statuto.

4. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

3. Il Consiglio nel dettaglio presenta all'Assemblea per l'approvazione:

a) il bilancio preventivo annuale;

b) il bilancio consuntivo annuale;

c) un programma dettagliato dell'attività da svolgere nel successivo anno sociale;

Ove il Consiglio non adempia ai compiti di cui alle lettere a), b), c) del presente articolo, l'Assemblea lo dichiara decaduto.

d) Il Consiglio direttivo, in particolare ha il compito di deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto e di deliberare circa la decadenza degli associati;

e) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza.

Art.15 – Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

2. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Alla scadenza del mandato o in caso di dimissioni o di revoca del mandato da parte dell'Assemblea o di morte o di altro impedimento e sino alla elezione del nuovo Presidente, le funzioni di Presidente sono assunte dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

4. Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci nelle seguenti circostanze:

a) quando lo richieda il Consiglio Direttivo;

b) quando lo richieda un decimo dei componenti dell'Assemblea;

c) quando sia necessario per adempimenti imposti dalla Legge e dal presente Statuto

d) quando lo ritenga comunque necessario per il buon andamento dell'Associazione e in ogni caso almeno due volte all'anno.

5. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo con i criteri di cui all'art.14 del presente Statuto

a) quando lo richiedano almeno tre componenti;

b) quando lo richieda una delibera dell'Assemblea;

c) quando siano necessari adempimenti imposti dalla Legge o dal presente Statuto;

d) quando lo ritenga comunque opportuno per il buon andamento dell'Associazione.

6. Il Presidente adotta adempimenti urgenti ove organi dell'Associazione non adempiano ad obblighi derivanti dalla Legge o dal presente Statuto.

Art. 16 – Organo di Controllo

1- Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Art.17 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. La gestione finanziaria dell'Associazione è controllata da un Collegio di tre Revisori che abbiano la qualifica di dottore commercialista o ragioniere e comunque un'accertata competenza specifica. Sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. I revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità e presentare all'Assemblea una relazione annuale sulla gestione finanziaria. Possono altresì accertare in qualsiasi momento la consistenza di cassa e l'esistenza di beni e titoli di proprietà sociale.
3. Dalle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige un verbale da trascrivere in un apposito libro.
4. Qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00 (euro unmilione centomila/00);
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 2.200.000,00 (due milioni duecentomila/00);
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità,

l'Associazione dovrà nominare un Revisore Legale dei Conti iscritto nell'apposito registro. La nomina dovrà avvenire da parte dell'Assemblea dei soci entro il termine di sessanta giorni dal verificarsi dei presupposti dell'obbligo di nomina; a tal fine, il superamento dei limiti di cui al primo comma è accertato in virtù di approvazione del bilancio di esercizio.

5. L'obbligo di cui al IV comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

I LIBRI SOCIALI

Art.18 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro dei soci;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 19 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art. 20 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dalle seguenti fonti:

- a) quote associative;
- b) contributi degli aderenti;
- c) contributi dei simpatizzanti;
- d) contributi dei privati;
- e) contributi pubblici;
- f) contributi di organismi internazionali;
- g) donazioni o lasciti testamentari;
- h) rimborsi derivanti da convenzioni;
- i) raccolta fondi
- l) rendite patrimoniali
- m) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore;
- n) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
- o) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali, ammessi dalla normativa;

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

- a) beni immobili o mobili;
- b) donazioni, lasciti o successioni;
- c) azioni, obbligazioni, ed altri titoli pubblici o privati;
- d) altri accantonamenti a titolo di riserva e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Fin tanto che questa dura i soci non possono pretendere la restituzione delle quote associative e dei contributi versati.

Art.21 - Bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione verrà redatto nella forma del rendiconto per cassa e dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio di riferimento.

2. Nell'ipotesi in cui ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, dovessero essere complessivamente pari o superiori all'importo di € 220.000,0000 (euro duecentoventimila/00), il bilancio di esercizio dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustri le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale del sodalizio e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. Qualora l'Associazione dovesse maturare ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00), il bilancio sociale dovrà essere redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D.L.vo 3 luglio 2017, n.117 ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art.22- Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, e comunque, secondo le norme del Codice Civile.

In caso di scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea straordinaria che il patrimonio, dedotte le passività, venga devoluto ad Organizzazioni di Volontariato che abbiano finalità analoghe a quelle

dell'Associazione (art.5 comma 4 L.266/91).

Art.23 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano il D.L.vo 3 luglio 2017, n. 117 e le altre leggi vigenti che regolano il terzo Settore, nonché le norme del Codice Civile.

Il presente statuto cesserà i propri effetti allo spirare dell'ultimo giorno del periodo di imposta in cui verrà adottata l'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10 del D.L.vo n. 117 del 2017, o, se posteriore, allo spirare dell'ultimo giorno del periodo di imposta di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui agli artt. 45 e seguenti del medesimo D.L.vo n. 117 del 2017.

Organizzazione di Volontariato "L'orizzonte"

STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1 – Denominazione e sede legale

1. E' costituita, con sede legale in Castronno (VA), Via Cavour, 26, con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana, agli art. 36, 37 e 38 del Codice Civile e dal D.L.vo. 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione non riconosciuta denominata "L'Orizzonte Organizzazione di Volontariato".

Il mutamento di ubicazione della sede sociale, purchè occorso nello stesso comune, potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e comunque non costituirà modificazione statutaria, restando escluse le connesse e conseguenti formalità.

2. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "L'Orizzonte ODV" oppure "L'Orizzonte Organizzazione di Volontariato".

3. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.2 – Attività di interesse generale e finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale, in ossequio a quanto disposto dall'art. 5. D.L.vo. 3 luglio 2017, n. 117.

3. Essa opera nei seguenti settori:

a) interventi e servizi sociali.

d) educazione, istruzione e formazione professionale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, anche attraverso la cessione e distribuzione di vestiario, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;

4. Nel perseguimento delle predette finalità e scopi l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività, quali specificazioni delle attività di interesse generale:

a) porre in essere attività ludica e di intrattenimento rivolta a persone disabili, minori, adulti e anziani;

b) alleviare le forme di disagio sociale nei minori, adulti e anziani in condizione di bisogno;

c) mettere a disposizione sul territorio del Comune di Castronno risorse e forze umane in grado di favorire il contenimento e il recupero del disagio sociale nelle sue varie espressioni;

d) creare la cultura della solidarietà sul territorio;

e) formare operatori volontari con corsi specifici.

f) trasporto per disabili con mezzi propri, anche in collaborazione con il Comune che ne faccia richiesta;

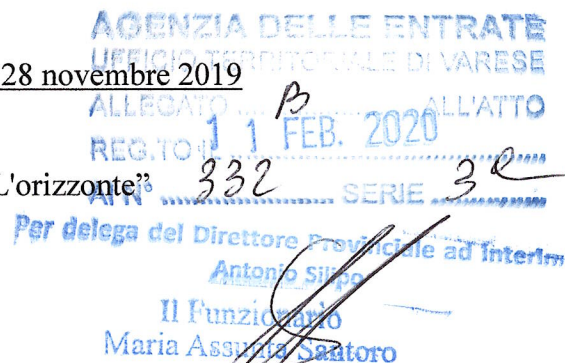
g) organizzazione di sessioni di assistenza nello svolgimento dei compiti scolastici delle persone svantaggiate;

h) attività di comunicazione rivolta a minori con disagio;

i) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

5. L'erogazione dei servizi, dovrà avvenire gratuitamente. Ai fini dell'esercizio delle suindicate attività di interesse generale, l'Associazione, in qualità di ODV potrà porre in essere le seguenti iniziative:

-avvalersi anche di forme di collaborazione con lo Stato, con organismi pubblici, con organismi privati, ove occorra previa stipula di apposite convenzioni, protocolli d'intesa, accordi in conformità a quanto disposto



dall'art. 56 del D.L.vo. 3 luglio 2017, n. 117. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;

- L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

-L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art.3– Soci e volontari

1. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e le Organizzazioni di volontariato le quali, condividendone gli scopi ed accettandone lo Statuto, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.
2. I soci mettono gratuitamente a disposizione dell'Associazione parte del loro tempo libero per realizzare i compiti stabiliti dagli organi statutari.
3. L'Associazione si avvarrà di volontari, tra i soci, nello svolgimento delle proprie attività.
4. L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Saranno, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. L'Associazione, prima che il volontario presti la propria attività, lo assicurerà contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 4 – Modalità di associazione

La domanda di ammissione dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso il richiedente, entro sessanta giorni dal motivato rigetto, potrà chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 5 - Diritti e doveri degli Associati

1. Ogni associato purché iscritto nel libro soci ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.
2. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale si esprimerà in merito al predetto accesso entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
3. I Soci hanno altresì il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di svolgere il lavoro comunemente concordato.
4. Essi hanno inoltre il diritto di recedere in ogni momento. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi autorizzati dal Consiglio Direttivo.
5. Tutti i soci saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.
6. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 6 – Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di socio volontario si perde:
 - a) per morte,
 - b) per morosità,
 - c) recesso volontario,
 - d) per esclusione.

2. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
3. La perdita di qualità di socio nei primi tre casi indicati alle lettere a), b), c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima assemblea utile.

Art. 7 - Simpatizzanti

Prevvia accettazione del Consiglio Direttivo possono altresì aderire all'Associazione in qualità di simpatizzanti tutte le persone anche minori di età (in questo caso previo consenso di chi ne esercita la patria potestà) che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico o di collaborazione alle attività. I simpatizzanti di maggiore età che svolgono attività di volontariato dovranno essere registrati presso l'apposito libro e dovranno godere di adeguata copertura assicurativa.

ORGANI SOCIALI

Art.8 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

-l'Assemblea generale dei soci

-il Consiglio Direttivo

-il Presidente

-l'Organo di Controllo obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore

-il Collegio dei Revisori dei Conti ovvero l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. Le cariche sono elettive e gratuite.

3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.9 – Assemblea

L'assemblea è formata dai soci e si riunisce almeno due volte all'anno in sessioni ordinarie e straordinarie. All'assemblea possono partecipare l'Assessore dei servizi sociali, l'Assistente Sociale ed il Consulente Tecnico che non hanno diritto di voto.

Art. 10 – compiti dell'Assemblea

1. in seduta ordinaria:

- a) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo con votazione e scrutinio segreto; ciascun votante indica un solo nominativo;
- b) nomina e revoca i componenti dell'eventuale Collegio di Sorveglianza;
- c) nomina e revoca i componenti del collegio dei Revisori dei conti;
- d) esamina gli appelli di aspiranti soci cui il Consiglio Direttivo abbia rifiutato l'ammissione;
- e) ratifica i provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sull'esclusione degli associati;
- h) stabilisce la quota associativa annuale e il termine ultimo per il suo versamento;
- i) approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre dell'anno in corso;
- l) approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- m) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. in seduta straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Art. 11 - Funzionamento dell'Assemblea degli Associati

Convocazione

1. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca almeno due volte all'anno, nonché ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.
2. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione che deve avvenire un giorno successivo alla prima.
3. Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o radiati in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno dieci giorni prima del giorno previsto.
4. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Validità assembleare e quorum

Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati presenti.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
3. Salvo che per l'elezione delle cariche, il voto è palese. È ammesso il voto per delega nella misura di una delega per socio. La delega deve essere scritta e presentata al Presidente dell'Assemblea all'inizio della seduta.
4. Alle sedute possono partecipare, senza diritto al voto, i simpatizzanti e le persone estranee all'Assemblea purché invitate dal Presidente dell'Associazione.
5. Ai sensi dell'art. 2373 C.C. nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.
6. La funzione del Presidente dell'Assemblea è assunta dal Presidente dell'Associazione o da soggetto da questi delegato.
7. Delle riunioni è redatto verbale a cura di uno Segretario designato dall'Assemblea.

Assemblea straordinaria

1. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza presenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Per lo scioglimento dell'Associazione, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.12 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea nel proprio seno.
2. I consiglieri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. I componenti del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della propria nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. In difetto di iscrizione di tale ultimo dato, il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio Direttivo è generale e le sue limitazioni non sono opponibili ai terzi, salvo che non si provi che questi ne erano a conoscenza.

Art. 13 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo elegge il proprio Presidente che è anche il Presidente dell'Associazione.
2. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti e persone estranee al Consiglio Direttivo purché invitate dal Presidente.
3. In caso di dimissioni di singolo membro del Consiglio, subentra automaticamente nella carica il primo dei non eletti per il tempo che manca alla scadenza del mandato per gli altri componenti del Consiglio.
4. Le riunioni sono valide quando vi intervengono la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nel caso di nomina del Presidente.

Art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.
2. Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
3. Il Consiglio, nel quadro degli atti dell'assemblea e nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dalla stessa., adotta ogni atto necessario al buon andamento dell'Associazione che non sia espressamente attribuito dal presente Statuto.
4. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
5. Il Consiglio nel dettaglio presenta all'Assemblea per l'approvazione:
 - a) il bilancio preventivo annuale;
 - b) il bilancio consuntivo annuale;
 - c) un programma dettagliato dell'attività da svolgere nel successivo anno sociale;Ove il Consiglio non adempia ai compiti di cui alle lettere a), b), c) del presente articolo, l'Assemblea lo dichiara decaduto.
- d) Il Consiglio direttivo, in particolare ha il compito di deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto e di deliberare circa la decadenza degli associati.
- e) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- g) è responsabile degli adempimenti connessi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.15 – Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza assoluta.
2. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Alla scadenza del mandato o in caso di dimissioni o di revoca del mandato da parte dell'Assemblea o di morte o di altro impedimento e sino alla elezione del nuovo Presidente, le funzioni di Presidente sono assunte dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.
4. Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci nelle seguenti circostanze:
 - a) quando lo richieda il Consiglio Direttivo;
 - b) quando lo richieda un decimo dei componenti dell'Assemblea;
 - c) quando sia necessario per adempimenti imposti dalla Legge e dal presente Statuto
 - d) quando lo ritenga comunque necessario per il buon andamento dell'Associazione e in ogni caso almeno due volte all'anno.
5. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo con i criteri di cui all'art.14 del presente Statuto
 - a) quando lo richiedano almeno tre componenti;
 - b) quando lo richieda una delibera dell'Assemblea;
 - c) quando siano necessari adempimenti imposti dalla Legge o dal presente Statuto;
 - d) quando lo ritenga comunque opportuno per il buon andamento dell'Associazione.
6. Il Presidente adotta adempimenti urgenti ove organi dell'Associazione non adempiano ad obblighi derivanti dalla Legge o dal presente Statuto.

Art. 16 – Organo di Controllo

- 1- Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Art.17 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. La gestione finanziaria dell'Associazione è controllata da un Collegio di tre Revisori che abbiano la qualifica di dottore commercialista o ragioniere e comunque un'accertata competenza specifica. Sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. I revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità e presentare all'Assemblea una relazione annuale sulla gestione finanziaria. Possono altresì accertare in qualsiasi momento la consistenza di cassa e l'esistenza di beni e titoli di proprietà sociale.
3. Dalle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige un verbale da trascrivere in un apposito libro.
4. Qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00 (euro unmilione centomila/00);
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 2.200.000,00 (due milioni duecentomila/00);
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità,
 l'Associazione dovrà nominare un Revisore Legale dei Conti iscritto nell'apposito registro. La nomina dovrà avvenire da parte dell'Assemblea dei soci entro il termine di sessanta giorni dal verificarsi dei presupposti dell'obbligo di nomina; a tal fine, il superamento dei limiti di cui al primo comma è accertato in virtù di approvazione del bilancio di esercizio.
5. L'obbligo di cui al IV comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

I LIBRI SOCIALI

Art.18 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro dei soci;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 19 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art. 20 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dalle seguenti fonti:
 - a) quote associative;
 - b) contributi degli aderenti;
 - c) contributi dei simpatizzanti;
 - d) contributi dei privati;
 - e) contributi pubblici;
 - f) contributi di organismi internazionali;
 - g) donazioni o lasciti testamentari;
 - h) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - i) raccolta fondi
 - l) rendite patrimoniali
 - m) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse di cui all' art.6 del Codice del Terzo settore;

- n) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
o) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali, ammessi dalla normativa;
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

- a) beni immobili o mobili;
- b) donazioni, lasciti o successioni;
- c) azioni, obbligazioni, ed altri titoli pubblici o privati;
- d) altri accantonamenti a titolo di riserva e disponibilità patrimoniali.

Fin tanto che questa dura i soci non possono pretendere la restituzione delle quote associative e dei contributi versati.

Art.21 - Bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione verrà redatto nella forma del rendiconto per cassa e dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio di riferimento.
2. Il bilancio di esercizio dovrà, poi, essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
3. Nell'ipotesi in cui ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, dovessero essere complessivamente pari o superiori all'importo di € 220.000,0000 (euro duecentoventimila/00), il bilancio di esercizio dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustri le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale del sodalizio e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
4. Qualora l'Associazione dovesse maturare ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00), il bilancio sociale dovrà essere redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D.L.vo 3 luglio 2017, n.117 ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Il bilancio sociale così redatto dovrà essere sia depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sia pubblicato nel sito internet dell'Associazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art.22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, e comunque, secondo le norme del Codice Civile.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto dall'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.L.vo 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, ai sensi dell'art. 9 della medesima normativa.

Art. 23– Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano il D.L.vo 3 luglio 2017, n. 117 e le altre leggi vigenti che regolano il Terzo Settore, nonché le norme del Codice Civile.

Il presente statuto diverrà efficace a far data dal primo giorno del periodo di imposta successivo a quello in cui verrà adottata l'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10 del D.L.vo n. 117 del 2017, o, se posteriore, il primo giorno del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui agli artt. 45 e seguenti del medesimo D.L.vo n. 117 del 2017.

Associazione di Volontariato "L'orizzonte"

STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1 – Denominazione e sede legale

E' costituita con sede legale in Castronno (VA) Via Cavour, 26, l'Associazione di Volontariato non riconosciuta denominata "L'Orizzonte", ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460. L'Associazione è costituita in conformità al dettato della Legge 266/91 che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" che le consente a seguito dell'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale). Il mutamento di ubicazione della sede sociale, purchè occorso nello stesso comune, potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e comunque non costituirà modificazione statutaria, restando escluse le connesse e conseguenti formalità

Art. 2 – Fini, attività ed oggetto sociale

1. L'Associazione non persegue fini di lucro, è apartitica, aconfessionale, e opera tramite prestazioni volontarie personali, spontanee e gratuite.
2. L'Associazione ha lo scopo di:
 - mettere a disposizione sul territorio del Comune di Castronno risorse e forze umane in grado di favorire il contenimento e il recupero del disagio sociale nelle sue varie espressioni;
 - alleviare le forme di disagio sociale nei minori, adulti e anziani in condizione di bisogno;
 - creare la cultura della solidarietà sul territorio;
 - formare operatori volontari con corsi specifici.
3. L'erogazione dei servizi, fatte salve le diverse disposizioni della Legge 266/91, dovrà avvenire gratuitamente.

Attività

Per la sua attività l'Associazione si potrà avvalere anche di forme di collaborazione con lo Stato, con organismi pubblici, con organismi privati, ove occorra previa stipula di apposite convenzioni, protocolli d'intesa, accordi; saranno assunte le iniziative più opportune affinché l'Associazione si rapporti con iniziative analoghe sorte in altre realtà territoriali italiane e straniere in conformità alla Legge che regola il settore. Le predette convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art.3 – Soci, volontari e Simpatizzanti

1. Possono aderire all'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.
2. I soci mettono gratuitamente a disposizione dell'Associazione parte del loro tempo libero per realizzare i compiti stabiliti dagli organi statutari.
3. L'Associazione si avvarrà di volontari, tra i soci, nello svolgimento delle proprie attività.
4. L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Saranno, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. L'Associazione, prima che il volontario presti la propria attività, lo assicurerà contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
6. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 4 – Modalità di associazione

La domanda di ammissione dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o il

rigetto dell'ammissione. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso il richiedente, entro sessanta giorni dal motivato rigetto, potrà chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 5 - Diritti e doveri degli Associati

1. Ogni associato purché iscritto nel libro soci ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.
2. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale si esprimerà in merito al predetto accesso entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
3. I Soci hanno altresì il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di svolgere il lavoro comunemente concordato.
4. Essi hanno inoltre il diritto di recedere in ogni momento. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi autorizzati dal Consiglio Direttivo.
5. Tutti i soci saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art.6 – decadenza del socio

1. La qualità di socio volontario si perde:
 - a) per morte,
 - b) per morosità,
 - c) recesso volontario,
 - d) per esclusione.
2. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
3. La perdita di qualità di socio nei primi tre casi indicati alle lettere a), b), c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima assemblea utile.

Art. 7 - Simpatizzanti

Previo accettazione del Consiglio Direttivo possono altresì aderire all'Associazione in qualità di simpatizzanti tutte le persone anche minori di età (in questo caso previo consenso di chi ne esercita la patria potestà) che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico o di collaborazione alle attività. I simpatizzanti di maggiore età che svolgono attività di volontariato dovranno essere registrati presso l'apposito libro e dovranno godere di adeguata copertura assicurativa.

ORGANI SOCIALI

Art.8 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea generale dei soci
 - il Consiglio Direttivo
 - il Presidente
 - l'Organo di Controllo obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore
 - il Collegio dei Revisori dei Conti ovvero l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. Le cariche sono elettive e gratuite.
3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.9 – Assemblea

L'assemblea è formata dai soci e si riunisce almeno due volte all'anno in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'assemblea possono partecipare l'Assessore dei servizi sociali, l'Assistente Sociale ed il Consulente Tecnico che non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Compiti dell'Assemblea

- in seduta ordinaria:

- a) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo con votazione e scrutinio segreto; ciascun votante indica un solo nominativo;
- b) nomina e revoca i componenti dell'eventuale Collegio di Sorveglianza;
- c) nomina e revoca i componenti del collegio dei Revisori dei conti;
- d) esamina gli appelli di aspiranti soci cui il Consiglio Direttivo abbia rifiutato l'ammissione;
- e) ratifica i provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sull'esclusione degli associati;
- h) stabilisce la quota associativa annuale e il termine ultimo per il suo versamento;
- i) approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre dell'anno in corso;
- l) approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- m) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

- in seduta straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11 - Funzionamento dell'Assemblea degli Associati

Convocazione

1. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca almeno due volte all'anno, nonché ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.
2. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione che deve avvenire un giorno successivo alla prima.
3. Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o radiati in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno dieci giorni prima del giorno previsto.
4. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Validità assembleare e quorum

Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati presenti.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
3. Salvo che per l'elezione delle cariche, il voto è palese. È ammesso il voto per delega nella misura di una delega per socio. La delega deve essere scritta e presentata al Presidente dell'Assemblea all'inizio della seduta.
4. Alle sedute possono partecipare, senza diritto al voto, i simpatizzanti e le persone estranee all'Assemblea purché invitate dal Presidente dell'Associazione.
5. Ai sensi dell'art. 2373 C.C. nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto
6. La funzione del Presidente dell'Assemblea è assunta dal Presidente dell'Associazione o da soggetto da questi delegato.
7. Delle riunioni è redatto verbale a cura di uno Segretario designato dall'Assemblea.

Assemblea straordinaria

1. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli asso-

ciati e delibera con il voto favorevole della maggioranza presenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Per lo scioglimento dell'Associazione, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.12 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea nel proprio seno.

2. I consiglieri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art.13 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo elegge il proprio Presidente che è anche il Presidente dell'Associazione.

2. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto i Revisori dei Conti e persone estranee al Consiglio Direttivo purché invitate dal Presidente.

3. In caso di dimissioni di singolo membro del Consiglio, subentra automaticamente nella carica il primo dei non eletti per il tempo che manca alla scadenza del mandato per gli altri componenti del Consiglio.

4. Le riunioni sono valide quando vi intervengono la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nel caso di nomina del Presidente.

Art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

2. Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

3. Il Consiglio, nel quadro degli atti dell'assemblea e nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dalla stessa, adotta ogni atto necessario al buon andamento dell'Associazione che non sia espressamente attribuito dal presente Statuto.

4. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

3. Il Consiglio nel dettaglio presenta all'Assemblea per l'approvazione:

a) il bilancio preventivo annuale;

b) il bilancio consuntivo annuale;

c) un programma dettagliato dell'attività da svolgere nel successivo anno sociale;

Ove il Consiglio non adempia ai compiti di cui alle lettere a), b), c) del presente articolo, l'Assemblea lo dichiara decaduto.

d) Il Consiglio direttivo, in particolare ha il compito di deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto e di deliberare circa la decadenza degli associati;

e) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza.

Art.15 – Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

2. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Alla scadenza del mandato o in caso di dimissioni o di revoca del mandato da parte dell'Assemblea o di morte o di altro impedimento e sino alla elezione del nuovo Presidente, le funzioni di Presidente sono assunte dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

4. Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci nelle seguenti circostanze:

a) quando lo richieda il Consiglio Direttivo;

b) quando lo richieda un decimo dei componenti dell'Assemblea;

c) quando sia necessario per adempimenti imposti dalla Legge e dal presente Statuto

d) quando lo ritenga comunque necessario per il buon andamento dell'Associazione e in ogni caso almeno due volte all'anno.

5. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo con i criteri di cui all'art.14 del presente Statuto

a) quando lo richiedano almeno tre componenti;

b) quando lo richieda una delibera dell'Assemblea;

c) quando siano necessari adempimenti imposti dalla Legge o dal presente Statuto;

d) quando lo ritenga comunque opportuno per il buon andamento dell'Associazione.

6. Il Presidente adotta adempimenti urgenti ove organi dell'Associazione non adempiano ad obblighi derivanti dalla Legge o dal presente Statuto.

Art. 16 – Organo di Controllo

1- Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Art.17 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. La gestione finanziaria dell'Associazione è controllata da un Collegio di tre Revisori che abbiano la qualifica di dottore commercialista o ragioniere e comunque un'accertata competenza specifica. Sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. I revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità e presentare all'Assemblea una relazione annuale sulla gestione finanziaria. Possono altresì accertare in qualsiasi momento la consistenza di cassa e l'esistenza di beni e titoli di proprietà sociale.

3. Dalle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige un verbale da trascrivere in un apposito libro.

4. Qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00 (euro unmilionecentomila/00);

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00);

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità,

l'Associazione dovrà nominare un Revisore Legale dei Conti iscritto nell'apposito registro. La nomina dovrà avvenire da parte dell'Assemblea dei soci entro il termine di sessanta giorni dal verificarsi dei presupposti dell'obbligo di nomina; a tal fine, il superamento dei limiti di cui al primo comma è accertato in virtù di approvazione del bilancio di esercizio.

5. L'obbligo di cui al IV comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

I LIBRI SOCIALI

Art.18 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

a)il libro dei soci;

b)il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c)il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 19 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art. 20 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dalle seguenti fonti:

- a) quote associative;
- b) contributi degli aderenti;
- c) contributi dei simpatizzanti;
- d) contributi dei privati;
- e) contributi pubblici;
- f) contributi di organismi internazionali;
- g) donazioni o lasciti testamentari;
- h) rimborsi derivanti da convenzioni;
- i) raccolta fondi
- l) rendite patrimoniali
- m) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse di cui all' art.6 del Codice del Terzo settore;
- n) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
- o) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali, ammessi dalla normativa;

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

- a) beni immobili o mobili;
- b) donazioni, lasciti o successioni;
- c) azioni, obbligazioni, ed altri titoli pubblici o privati;
- d) altri accantonamenti a titolo di riserva e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Fin tanto che questa dura i soci non possono pretendere la restituzione delle quote associative e dei contributi versati.

Art.21 - Bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione verrà redatto nella forma del rendiconto per cassa e dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio di riferimento.

2. Nell'ipotesi in cui ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, dovessero essere complessivamente pari o superiori all'importo di € 220.000,0000 (euro duecentoventimila/00), il bilancio di esercizio dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustri le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale del sodalizio e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. Qualora l'Associazione dovesse maturare ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00), il bilancio sociale dovrà essere redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D.L.vo 3 luglio 2017, n.117 ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art.22- Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, e comunque, secondo le norme del Codice Civile.

In caso di scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea straordinaria che il patrimonio, dedotte le passività, venga devoluto ad Organizzazioni di Volontariato che abbiano finalità analoghe a quelle

dell'Associazione (art.5 comma 4 L.266/91).

Art.23 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano il D.L.vo 3 luglio 2017, n. 117 e le altre leggi vigenti che regolano il terzo Settore, nonché le norme del Codice Civile.

Il presente statuto cesserà i propri effetti allo spirare dell'ultimo giorno del periodo di imposta in cui verrà adottata l'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10 del D.L.vo n. 117 del 2017, o, se posteriore, allo spirare dell'ultimo giorno del periodo di imposta di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui agli artt. 45 e seguenti del medesimo D.L.vo n. 117 del 2017.